



# REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN CONTO TERZI E L'UTILIZZO DELLE RISORSE ESTERNE NEL FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

## Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e utilizzo delle risorse variabili di provenienza esterna da destinare al Fondo risorse decentrate del personale non dirigente, ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.

Le risorse esterne comprendono gli introiti derivanti da:

- a) concorsi e operazioni a premio (D.P.R. n. 430/2001);
- b) contratti di sponsorizzazione e prestazioni verso terzi paganti (art. 43 L. n. 449/1997);
- c) progetti e iniziative di sistema camerale o finanziamenti esterni (art. 18, comma 9, L. n. 580/1993);
- d) economie conseguenti ai piani di razionalizzazione (art. 16, D.L. n. 98/2011);
- e) altre risorse analoghe espressamente autorizzate dalla normativa vigente.

Le risorse di cui sopra non possono essere considerate in sostituzione di fondi ordinari a carico del bilancio dell'Ente già destinati alle spese del personale e ad altre attività istituzionali, né possono determinare incrementi permanenti del fondo.

## Art. 2 – Prestazioni a pagamento e attività in conto terzi

Le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o svolte a garanzia di diritti fondamentali, per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo, comprendono:

- concessione in uso di spazi e sale camerale;
- sponsorizzazioni di attività istituzionali;
- gestione di concorsi a premio;
- servizi di assistenza a fiere e mostre;
- gestione di carnets TIR/ATA e altri servizi connessi.

La Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale, può integrare annualmente l'elenco delle attività, previo parere dell'Organo di controllo interno e verifica della coerenza con l'art. 43 L. 449/1997.

La percentuale degli introiti da destinare al Fondo risorse decentrate è stabilita annualmente dalla Giunta camerale, entro un intervallo tra il 10% e il 30%, con motivazione esplicita basata su criteri oggettivi di equilibrio finanziario e sostenibilità.

## Art. 3 – Criteri di calcolo della percentuale di destinazione al Fondo risorse decentrate

La percentuale (P%) degli introiti da destinare al Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente è determinata annualmente dalla Giunta camerale, nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento, compresi tra il 10% e il 30% del totale degli introiti derivanti da attività in conto terzi, sponsorizzazioni, convenzioni o progetti finanziati da soggetti esterni.

La determinazione della percentuale avviene sulla base di un algoritmo di calcolo oggettivo, finalizzato ad assicurare criteri di proporzionalità, sostenibilità finanziaria e trasparenza.

L'algoritmo considera i seguenti indicatori di riferimento, desunti dai dati di bilancio e di performance dell'Ente:



- $R_t$  = totale dei ricavi accertati nell'anno di riferimento derivanti da attività verso terzi e risorse esterne;
- $F_o$  = ammontare del fondo ordinario delle risorse decentrate del personale non dirigente;
- $C_p$  = costo complessivo del personale dell'Ente;
- $I_p$  = indice di performance organizzativa dell'Ente, espresso in percentuale (media dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Piano della performance);
- $E_e$  = eventuali economie di bilancio o risparmi disponibili per incentivazione del personale.

Sulla base dei dati di cui al comma 3, viene calcolato un Indice di Sostenibilità (IS), secondo la seguente formula:

$$IS = \frac{I_p}{100} \times \left( 1 - \frac{F_o}{C_p} \right)$$

Tale indice rappresenta la capacità dell'Ente di sostenere, in equilibrio finanziario, un incremento delle risorse variabili a fronte di buoni risultati di performance.

L'indice di sostenibilità così calcolato è utilizzato per definire la percentuale di destinazione (P%) da applicare agli introiti esterni, secondo la seguente formula:

$$P = 10\% + (IS \times 20\%)$$

Il valore risultante è sempre compreso tra il 10% minimo e il 30% massimo.

L'importo complessivo da destinare al Fondo delle risorse decentrate è determinato applicando la percentuale (P%) al totale degli introiti esterni ( $R_t$ ), secondo la formula:

$$F_v = R_t \times P_f$$

dove  $F_v$  rappresenta la quota variabile di risorse esterne destinata al Fondo per l'anno di riferimento.

La Giunta camerale, con propria deliberazione annuale:

- riporta i dati di riferimento utilizzati ( $R_t$ ,  $F_o$ ,  $C_p$ ,  $I_p$ ,  $E_e$ );
- espone il calcolo dell'indice di sostenibilità (IS) e della percentuale di destinazione (P%);
- motiva eventuali adattamenti o arrotondamenti per esigenze di bilancio, nel rispetto dei limiti di legge e quelli previsti dal presente regolamento;
- approva l'importo finale da destinare al Fondo delle risorse decentrate.

Tutte le informazioni relative al calcolo e alla deliberazione sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente – Personale – Fondo risorse decentrate", a garanzia della piena tracciabilità e conoscibilità delle decisioni assunte.

#### Art. 4 – Collaborazioni e convenzioni

La Camera di Commercio può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di progetti istituzionali e di promozione economica.

La quota degli introiti da tali attività da destinare al Fondo è stabilita annualmente dalla Giunta, in misura compresa tra il 10% e il 30%, con deliberazione motivata.

È fatto obbligo di allegare alla deliberazione una relazione tecnico-finanziaria che dimostri la compatibilità della destinazione con i limiti di spesa del personale.



### **Art. 5 – Contratti di sponsorizzazione**

Le sponsorizzazioni sono ammesse solo in assenza di conflitto di interessi e devono perseguire finalità coerenti con i programmi dell’Ente.

Le economie derivanti da sponsorizzazioni (in denaro o in natura) sono contabilizzate come minori spese e possono concorrere alla formazione del Fondo variabile nei limiti del 30% dell’importo netto.

La restante parte costituisce economia di bilancio e non può essere utilizzata per finalità di incentivazione.

### **Art. 6 – Criteri di imputazione e ripartizione delle risorse**

Le risorse confluiscano nel Fondo risorse decentrate dell’anno di effettivo incasso, nel rispetto delle norme contabili vigenti.

Le somme sono destinate esclusivamente alla quota variabile del Fondo, correlata a premi di produttività e performance.

La contrattazione decentrata integrativa definisce annualmente i criteri di ripartizione delle risorse, nel rispetto dei seguenti principi:

- equità e proporzionalità rispetto al contributo individuale e organizzativo;
- collegamento diretto ai risultati (KPI) e agli obiettivi assegnati;
- priorità per il personale direttamente impegnato nei progetti finanziati.

A titolo orientativo, la Giunta camerale può proporre il seguente schema di massima:

- fino al 20% della quota incentivante al personale direttamente coinvolto;
- fino all’80% alla performance collettiva o di supporto trasversale.

Ogni erogazione deve essere preceduta da atto motivato del dirigente competente, attestante il raggiungimento dei risultati e la corrispondenza con i criteri contrattuali.

### **Art. 7 – Limiti individuali e condizioni di erogazione**

Il compenso massimo individuale derivante da risorse determinate ai sensi del presente regolamento non può superare euro 3.000,00 annui lordi, aggiornabili con deliberazione della Giunta in base all’indice ISTAT.

I compensi sono corrisposti solo a seguito di effettiva riscossione delle somme da parte dell’Ente e non possono essere anticipati.

Non è ammesso il riconoscimento di compensi per attività coincidenti con i compiti d’ufficio o svolte durante l’orario ordinario di servizio.

### **Art. 8 – Verifica e rendicontazione**

Ogni progetto o attività finanziata deve essere accompagnato da:

- scheda progettuale contenente obiettivi, personale coinvolto, indicatori di risultato (KPI) e piano finanziario;
- rendiconto finale validato dal dirigente competente e dal Servizio Finanziario.

Le somme destinate al personale sono liquidate solo previa verifica positiva della effettiva realizzazione delle attività e del raggiungimento dei risultati previsti.

L’Ente pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale un report sintetico delle risorse esterne acquisite e del loro utilizzo ai fini del Fondo.

### **Art. 9 – Controlli e compatibilità finanziaria**



Il Servizio “Bilancio e Finanza - Risorse umane” garantisce il controllo sul rispetto dei limiti di spesa e sulla corretta imputazione delle risorse.

Ogni deliberazione che comporti l’utilizzo di risorse esterne è soggetta al parere di regolarità contabile e al controllo dell’organo di revisione economico-finanziaria.

L’Ente trasmette annualmente al MEF e al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati richiesti sulla costituzione e utilizzo del Fondo, ai sensi delle norme di monitoraggio della spesa di personale.

**Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull’albo camerale e sostituisce ogni precedente disciplina in materia.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**(Raffaele De Sio)**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**(Girolamo Pettrone)**

---

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.*

In affissione all’albo camerale dal 28.11.2025 al 12.12.2025. In vigore dal 13 dicembre 2025.